

In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione del regolamento di base per ciò che riguarda la detrazione della commissione per un agente, ed in particolare dell'art. 2, n. 10, lett. (i), del regolamento di base, come da ultimo modificato dal regolamento n. 2238/2000 ⁽¹⁾. Secondo la ricorrente, l'art. 2, n. 10, lett. (i), come modificato dal regolamento n. 1972/2002 ⁽²⁾, non è applicabile, poiché il procedimento di rimborso in questione concernerebbe la continuazione del procedimento originario. In subordine, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato l'art. 2, n. 10, lett. (i), del regolamento di base come modificato dal regolamento n. 1972/2002.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2229, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia (GU L 339, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 2000, n. 2238, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 257, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 5 novembre 2002, n. 1972, recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 305, pag. 1).

Ricorso presentato il 6 giugno 2006 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket/Commissione

(Causa T-152/06)

(2006/C 178/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: avv.ti M. Merola e L. Armati)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare l'azione ricevibile;

- annullare la decisione impugnata;
- ordinare alla Commissione di aprire un'indagine formale ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione, di non continuare la sua indagine concernente la denuncia presentata dalla ricorrente riguardo a tre tipi di sussidi concessi allo Stockholm Visitor Board AB (in prosieguo: lo «SVB»), segnatamente: gli stanziamenti annuali dal bilancio della città di Stoccolma a favore della SVB, i rimborsi delle perdite, al lordo delle imposte, di SVB effettuati regolarmente dalla società controllante e l'accesso preferenziale ai beni pubblici per la fornitura di servizi inclusi nella Stockholm Card. La Commissione ha ritenuto che tali misure non costituissero un aiuto illegittimo.

La ricorrente deduce che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha violato diverse norme del Trattato e del regolamento n. 659/1999 ⁽¹⁾.

La ricorrente deduce, in primo luogo, che non avendo iniziato un'istruttoria formale, la Commissione ha violato l'art. 88, n. 3, CE, nonché l'art. 4 del regolamento n. 659/1999. Secondo la ricorrente, la Commissione sapeva dell'esistenza dell'aiuto e non disponeva di elementi sufficienti per stabilire che tutti i provvedimenti in questione potessero essere qualificati come aiuti esistenti.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha applicato erroneamente gli artt. 87 CE e 86, n. 2, CE quando ha affermato che la remunerazione per l'esercizio delle attività di informazione turistica ricadeva nell'ambito delle norme sui servizi di interesse economico generale.

In terzo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha applicato erroneamente gli artt. 87 CE e 88 CE, nonché l'art. 1, lett. b), del regolamento n. 659/1999 dichiarando che se la remunerazione per le attività di informazione turistica fosse da considerare come un aiuto, costituirebbe un aiuto esistente e non un aiuto illegittimo, e che in ogni caso sarebbe compatibile con il mercato comune.

In quarto luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione ha sbagliato nell'applicazione degli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE stabilendo che le attività commerciali di SVB erano esercitate in condizioni di mercato e non erano quindi finanziate da un aiuto di Stato. La ricorrente deduce, in particolare, che la Commissione ha omesso di prendere posizione riguardo ai rimborsi delle perdite di SVB da parte della sua società controllante, totalmente di proprietà del consiglio comunale.

Infine, il ricorrente deduce una violazione del dovere di motivazione nonché del principio generale di buon andamento dell'amministrazione, poiché la durata dell'istruttoria preliminare sarebbe stata eccessiva.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, p. 1).

Ricorso presentato il 13 giugno 2006 — European Association of Euro-Pharmaceutical Companies/Commissione

(Causa T-153/06)

(2006/C 178/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti W Rehmann, M. Hartmann-Rüppel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;
- annullare la decisione della Commissione 10 aprile 2006, D/201953, recante rigetto di tre denunce della EAEPK contro la GlaxoSmithKline per violazione dell'art. 82 CE;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente domanda l'annullamento della decisione della Commissione nei casi COMP/38.181, 38.274 e 38.275 — EAEPK/Glaxo Greece (Imigran, Lamictal, Severent), concernenti le tre denunce della ricorrente nelle quali essa sosteneva che la controllata ellenica della GlaxoSmithKline avrebbe violato l'art. 82 CE, rifiutandosi di fornire i tre prodotti Imigran, Lamictal e Severent ai distributori farmaceutici all'ingrosso e con ciò limitando le importazioni parallele. La decisione impugnata

informa i denunciati che l'autorità ellenica della concorrenza si sta occupando del caso e rigetta le denunce ai sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (¹).

A sostegno del proprio ricorso l'associazione ricorrente deduce che la Commissione ha violato l'obbligo di fornire una sufficiente motivazione. Secondo la ricorrente un mero riferimento al testo dell'art. 13 del regolamento n. 1/2003 non è sufficiente a permettere al denunciante di valutare se la Commissione abbia preso in considerazione tutti i fatti e le circostanze e non consente ai giudici di esercitare il loro potere di sindacato.

La ricorrente inoltre deduce che la Commissione ha violato gli artt. 211 CE e 85 CE e il regolamento n. 1/2003 non avocando un caso dall'autorità ellenica della concorrenza ai sensi dell'art. 11, n. 6, del regolamento n. 1/2003. Secondo il ricorrente, la Commissione ha mancato di tenere in conto che il procedimento nazionale necessita di un tempo troppo lungo per raggiungere un risultato soddisfacente, che la denuncia sollevava nuove e fondamentali questioni riguardo al diritto comunitario della concorrenza e concerneva problemi che esistono in più di uno Stato membro, e che la Commissione deve assicurare l'applicazione efficiente del diritto comunitario della concorrenza.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso presentato il 5 giugno 2006 — Repubblica italiana/Commissione

(Causa T-154/06)

(2006/C 178/69)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee